



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Autorità nazionale- UAMA
Il Direttore

MAECI UAMA 010 P

6692

Roma, 17 febbraio 2017

Oggetto: Semplificazione procedure amministrative per trasferimenti intracomunitari ex L. n. 185/90.

NOTA indirizzata a:

A tutte le imprese iscritte al Registro Nazionale delle Imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento.

AIAD
Via Nazionale 54
00184 Roma

ANPAM
Viale dell'Astronomia, 30
0144 Roma

L'Autorità nazionale - UAMA comunica che a far data dal 16 febbraio 2017, nell'ottica della semplificazione delle procedure amministrative in ambito comunitario, come richiesto dalla Direttiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, tutti i provvedimenti denominati "Trasferimento Intracomunitario", ivi compresi quelli aventi quale destinatario finale un Paese terzo, ma con un tramite comunitario responsabile dei seguiti, saranno sottratti dagli obblighi di cui gli artt. 19 e 20 della L. n. 185/90.

Tale interpretazione letterale è in linea con la normativa citata in quanto tra le operazioni incluse negli obblighi ivi previsti non figurano i suddetti trasferimenti.

Si raccomanda pertanto a tutte le aziende del settore di prestare particolare attenzione alla compilazione del registro dei trasferimenti intracomunitari di cui all'art. 10 septies, sulla base del quale verranno effettuate le verifiche *ex post*, relative all'arrivo a destinazione dei materiali, in occasione delle visite ispettive previste nel quadro dei poteri di vigilanza attribuiti all'Autorità nazionale - UAMA art 20-ter della L. n. 185/90, mediante anche l'ausilio dell'Agenzia delle Dogane che fornirà di volta in volta lo Stato di Utilizzo Doganale (SUD).

Resta fermo l'obbligo per le imprese di procedere alla registrazione del DTTI a scarico delle autorizzazioni rilasciate da questa Autorità nazionale - UAMA di cui alle istruzioni operative dell'Agenzia delle Dogane n. 138101/RU del 6.12.2016.

Resta inteso che i nuovi provvedimenti verranno emessi senza la clausola relativa agli obblighi di cui agli artt. 19 e 20, e che i pregressi provvedimenti devono intendersi comunque variati secondo le indicazioni di cui sopra.



Il Direttore dell'Autorità nazionale - UAMA
Min. Plen. Francesco AZZARELLO